



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**

Ai Sindaci dei Comuni Soggetti Attuatori

Ai Presidenti delle Province Soggetti Attuatori

Agli Enti Soggetti Attuatori

(Elenco Allegato)

OGGETTO: ANAC - NUOVO ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA

Si rende noto che in data 2 febbraio 2021 è intervenuta la sottoscrizione del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, il quale sostituisce integralmente il precedente protocollo siglato in data 28 dicembre 2016.

Tra le principali modifiche introdotte dal nuovo accordo si segnalano:

- **NO** verifiche **preventive** di legittimità per gli atti concernenti affidamenti di **lavori** di importo inferiore a 350.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;
- **NO** verifiche **preventive** di legittimità per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di **ingegneria e architettura**, di importo inferiore a 100.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;
- **NO** verifiche preventive di legittimità per le **perizie di variante** a prescindere dall'importo delle stesse o del contratto originario;
- **SI'** verifiche preventive sui nominativi degli operatori economici individuati come **subappaltatori** con esclusivo riferimento agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e solo ove il subappalto sia singolarmente di importo superiore a 100.000 euro;
- Il termine entro il quale l'ANAC è tenuto a formulare il proprio parere passa a **10** giorni.

Il nuovo accordo è applicabile a tutte le procedure di affidamento avviate in data successiva al 2 febbraio 2021.

Gli atti sottoposti a verifica preventiva continueranno ad essere trasmessi dai soggetti attuatori esclusivamente all'USR il quale provvederà, previo controllo di congruità e completezza degli stessi, ad inoltrarli all'ANAC per le valutazioni di competenza.

Con riferimento al termine per l'emissione dei pareri individuato all'art. 6, par. 4, dell'accordo in oggetto, si evidenzia che lo stesso deve ritenersi decorrente dal giorno di effettiva ricezione degli atti da parte dell'ANAC a seguito di inoltro dei medesimi ad opera dell'USR.

In ogni caso, decorso inutilmente il termine suddetto, gli enti sono comunque tenuti a verificare, previamente alla prosecuzione dell'iter di affidamento, la presenza presso l'USR di eventuali pareri emessi dall'Autorità in tempo utile, ma non ancora trasmessi da questo Ufficio ai soggetti attuatori.

Si ricorda che anche gli affidamenti di lavori, servizi e forniture non soggetti a verifica preventiva ANAC devono essere tempestivamente comunicati all'USR.

Si confermano, inoltre, le modalità di trasmissione degli atti per le verifiche preventive, come precedentemente comunicate dall'USR, mediante caricamento dei *file* in formato pdf attraverso la piattaforma *Sisma App* alla voce "*verifiche ANAC*" predisposta per ciascun affidamento.

Il Dirigente

PF Coordinamento Ricostruzione Pubblica

Ing. Andrea Crocioni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa